ACCORDO TERRITORIALE SUL CONTRATTO DI INSERIMENTO
SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
PROVINCIA DI TREVISO

Il giorno 22 Dicembre 2011 presso la sede di Unascom Confcommercio Treviso si sono incontrati:

UNASCOM-Confcommercio di Treviso rappresentata dal suo Presidente Sig. Guido Pomini, assistito dal Segretario Dott. Piero Tedesco, dal Dott. Luca Bertuola Resp. Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio e dal Rag. Valter Carnio C.D.L. Confcommercio Treviso;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali, della Filcams CGIL Luigino Tasinato, della Fisascat CISL Mirco Ceotto e della Uiltucs UIL Massimo Marchetti,

e

alla presenza dell'Ente Bilaterale EBiCom della provincia di Treviso rappresentato dal Dott. Aurelio Munari,

per addivenire ad un Accordo Territoriale che disciplini i contratti di inserimento/reinserimento sulla base di quanto sancito dall'art. 41 del CCNL Terziario, distribuzione e servizi (CCNL Vigente d'ora in avanti).

Premesso che:

Il CCNL Vigente, che qui si intende integralmente richiamato, nel disciplinare i contratti di inserimento/reinserimento, rinvia alla contrattazione di 2° livello la definizione dei profili formativi nonché altre materie ivi demandate

a) riconosce agli enti competenti accreditati la possibilità di impartire la formazione teorica obbligatoria di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento;

b) stabilisce che le imprese dovranno fornire annualmente alle R.S.U./R.S.A. o, in loro assenza, alle OO.SS., per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento;

c) stabilisce che i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori con contratto di inserimento devono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferma prevista dall'art. 41 del CCNL;

d) è intenzione delle parti stabilire forme di incentivazione alla stabilizzazione del presente contratto, anche attraverso l'utilizzo di strumenti bilaterali.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo Territoriale sul contratto di inserimento settore Terziario Distribuzione e Servizi – provincia di Treviso

Applicabilità

Nei termini stabiliti dal CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, potranno procedere all'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento le aziende che applichino integralmente il CCNL e il contratto integrativo provinciale per le aziende del settore terziario, ovvero, ove esistente, la contrattazione aziendale nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Vigente in riferimento alla contrattazione di 2° livello;

Le aziende che intendono assumere lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, invieranno all'EBiCom, presso la commissione preposta la richiesta di parere di conformità; a tal proposito si specifica che la Commissione preposta è quella prevista dagli accordi istitutivi di EBiCom del 23/03/1992;

La commissione, in funzione di quanto previsto dal presente accordo, verificherà la percentuale di conferma di cui all'art. 41 del CCNL, la corretta integrale applicazione degli istituti contrattuali di I° e II° livello, nonché il progetto individuale di inserimento/reinserimento;

L'azienda dovrà inviare presso la commissione prevista in EBicom, unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore, il progetto individuale di inserimento/reinserimento;

Percentuale di conferma

L'azienda per procedere all'assunzione di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento deve aver mantenuto in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. Per il calcolo della percentuale indicata vengono fatti salvi i criteri indicati dall'art 41 CCNL.

Progetto individuale di inserimento

Il progetto individuale di inserimento/reinserimento così come previsto dall'art 55, comma 1 D.Lgs 276/2003 è definito dallo schema tipo allegato al presente accordo (All. 1).

Formazione contratto di inserimento

Le parti concordano che il lavoratore assunto con contratto di inserimento debba frequentare un programma formativo suddiviso nei seguenti moduli differenziati tra settore alimentare e settore non alimentare:

settore alimentare

- sicurezza e prevenzione	8 ore
- disciplina del rapporto di lavoro	8 ore
- igiene per il settore alimentare	4 ore
- organizzazione aziendale	4 ore

settore non alimentare

- sicurezza e prevenzione	8 ore
- disciplina del rapporto di lavoro	8 ore
- organizzazione aziendale	4 ore
- tecniche di vendita	4 ore

Formazione contratto di reinserimento

Le parti concordano che il lavoratore assunto con contratto di reinserimento debba frequentare un programma formativo suddiviso nei seguenti moduli differenziati tra settore alimentare e settore non alimentare:

settore alimentare

- sicurezza e prevenzione	4 ore
- disciplina del rapporto di lavoro	4 ore
- igiene per il settore alimentare	4 ore
- organizzazione aziendale	4 ore

settore non alimentare

- sicurezza e prevenzione	4 ore
- disciplina del rapporto di lavoro	4 ore
- organizzazione aziendale	4 ore
- tecniche di vendita	4 ore

la formazione obbligatoria, secondo quanto previsto dal CCNL e nella formulazione del presente accordo, potrà essere impartita dal datore di lavoro anche attraverso i moduli formativi già finanziati e previsti da EBiCom e dagli enti accreditati e che verranno certificati sul libretto formativo del lavoratore. La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro sarà curata direttamente da docenze EBiCom.

Osservatorio

Le parti convengono che le imprese debbano fornire annualmente alle R.S.U./R.S.A. o, in assenza, alle OO.SS., per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento/reinserimento.

Incentivi EBiCom alla stabilizzazione del rapporto di lavoro

Le aziende che al termine o nel corso del rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente accordo e che siano in regola con i versamenti ad EBiCom (secondo quanto previsto al punto D11 del regolamento di EBiCom) potranno beneficiare, con apposita domanda di un incentivo alla stabilizzazione, erogato dall'Ente stesso e pari ad € 1.500, a fronte della conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'incentivo è riparametrato per i rapporti di lavoro part time.

EBiCom su domanda del lavoratore, secondo quanto previsto dal regolamento (punto D11) erogherà al lavoratore € 500,00 al completamento del previsto percorso di formazione regolarmente certificato nel libretto formativo EBiCom.

Tali incentivi potranno essere cumulati a quelli previsti dal Decreto 19 Novembre 2010 Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, accordo INPS 30 Maggio 2011 e Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circ. INPS 115 del 5 settembre 2011.

Agevolazione alla formazione

La formazione, prevista a carico del datore di lavoro, sarà finanziata da EBiCom qualora si svolga nelle modalità previste dal regolamento dell'Ente.

Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore dal 01/01/2012 ed è valido fino al 31/12/2013 e si intenderà prorogato di anno in anno se non formalmente disdettato da una delle parti.

Per quanto sin qui non previsto si fa rinvio al CCNL vigente.

Allegati 1)

Schema tipo progetto individuale di inserimento

Letto, confermato e sottoscritto

UNASCOM
Guido Pomini
Piero Tedesco
Valter Carnio
Luca Bertuola

EBiCom
Aurelio Munari

FILCAMS-CGIL
Luigino Tasinato
FISASCAT-CISL
Mirco Ceotto
UILTUCS-UIL
Massimo Marchetti